

Allegato A

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 53 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Art.1 (Modifiche alla L.R.53/2010)

1. Alla legge 10 dicembre 2010, n.53 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma lettera a), articolo 2, dopo le parole “sui disegni di legge della Giunta” è aggiunto “e del Consiglio regionale”;
- b) dopo il comma 2 dell’art. 2 è aggiunto il seguente comma:
“3. La Consulta Regionale degli Utenti e dei Consumatori, d’intesa con la Regione Abruzzo ed altre amministrazioni ed Enti pubblici o partecipati, istituisce e gestisce annualmente la “Giornata del Consumatore” organizzando attività ed eventi per le finalità di cui all’art. 1 della presente Legge Regionale”;
- c) al comma 2 lettera a), articolo 4, le parole “almeno tre anni” sono sostituite dalle parole “almeno cinque anni” e dopo le parole “senza fini di lucro.” sono aggiunte le parole “L’Associazione deve, inoltre, essere in possesso di autonomo codice fiscale rispetto all’Associazione nazionale a cui aderisce.”
- d) al comma 2 lettera b), articolo 4, le parole “nei tre anni” sono sostituite dalle parole “nei cinque anni”;
- e) al comma 2 lettera d), articolo 4, le parole “almeno due province” sono sostituite dalle parole “almeno tre province”;
- f) al comma 2 lettera e), articolo 4 le parole “almeno cento casi all’anno documentati nell’ultimo anno” sono sostituite dalle parole “almeno cinquecento casi documentati negli ultimi cinque anni”;
- g) al comma 2 lettera f), articolo 4, dopo le parole “bilancio annuale delle entrate e delle uscite” sono aggiunte le parole “con specifica indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo”;
- h) il comma 2 lettera g), articolo 4, dopo le parole “amministratori di imprese” sono aggiunte le parole “di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione e, comunque, secondo le disposizioni della normativa nazionale vigente”;
- i) al comma 3, articolo 4 dopo le parole “interessi con imprese” sono aggiunte le parole “di produzione e distribuzione”;
- j) al comma 1 lettera b), articolo 5, le parole “copia dell’elenco degli iscritti” sono sostituite dalle parole “indicazione del numero degli iscritti degli ultimi cinque anni”;
- k) al comma 1 lettera d), articolo 5, le parole “copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente” sono sostituite dalle parole “copia dei bilanci consuntivi dei cinque anni precedenti”;
- l) al comma 4 articolo 5, dopo le parole “requisiti per l’iscrizione” sono aggiunte le parole “e la permanenza alla stessa”;
- m) dopo il comma 5, articolo 5, è aggiunto il seguente comma:
“5bis. In caso di cancellazione dal Registro regionale, di cui all’art. 4, la nuova domanda di iscrizione al medesimo Registro non può essere presentata prima di due anni dalla data di cancellazione”;
- n) il comma 8 articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Le associazioni già iscritte nel registro di cui all’articolo 4 comma 1 devono presentare, attraverso il caricamento della documentazione in piattaforme dedicate, entro il 30 settembre di ogni anno:
 - copia del bilancio annuale consuntivo regolarmente approvato dagli organismi regionali dell’Associazione e sottoscritto dal legale rappresentante;

- autocertificazione concernente il numero degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- documentazione su eventuali modifiche intervenute rispetto alle dichiarazioni presentate in fase di prima iscrizione.

Il Servizio della Direzione regionale, competente in materia di commercio, effettua, sulla base della suddetta documentazione ricevuta, la verifica dei requisiti di permanenza dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 4, anche ai fini dell'aggiornamento del medesimo.

- o) comma 9, articolo 5, dopo le parole “relativa alle proprie attività” sono aggiunte le parole “e operare verifiche a campione sul possesso dei requisiti nel rispetto della normativa vigente”;
- p) dopo il comma 9 articolo 5, è aggiunto il seguente comma:
“10. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, procede con determinazione all'aggiornamento del registro regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale.”
- q) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
- r) “All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessivi euro 100.000,00 (centomila), si provvede con legge di bilancio annuale mediante stanziamento iscritto al cap. 282451/5 denominato “Fondo unico per le agevolazioni alle imprese-d.lgs. 112/98 – L.R. 53/2010”;
- s) il comma 2 art. 15 si intende abrogato.

Il Direttore Regionale
(Germano De Sanctis)

Il Componente la Giunta
(Daniele D'Amario)